



COMUNE DI AVIATICO

Provincia di Bergamo

20020 Piazza Papa Giovanni XXIII

Tel. 035/763250 - Fax 035/765145

e-mail : info@comunediaviatico.it - sito web : www.comunediaviatico.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N. 34 del 28-12-2024

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2025

L'anno **duemilaventiquattro** addì **ventotto** del mese di **dicembre** alle ore **09:00**, nella Sala Civica, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
Mattia Carrara	SINDACO	Presente
Fabrizio Dentella	VICE SINDACO	Presente in videoconferenza
Angelo Carrara	CONSIGLIERE	Presente
Massimo Majocchi	CONSIGLIERE	Assente
Marica Carrara	CONSIGLIERE	Presente
Antonio Prosperi	CONSIGLIERE	Presente
Orietta Ghilardi	CONSIGLIERE	Presente
Eleonora Borgonovo	CONSIGLIERE	Assente
Anselmo Stefano Dentella	CONSIGLIERE	Assente
Francesco Dentella	CONSIGLIERE	Assente
Ingrid Dentella	CONSIGLIERE	Assente
Totale PRESENTI		6
Totale ASSENTI		5

ASSESSORI ESTERNI (senza diritto di voto)

Cognome e Nome	Presente/Assente
Christian Carrara	Presente in videoconferenza

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Andrea Tiraboschi.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la Presidenza Mattia Carrara, nella sua qualità di PRESIDENTE che espone l'oggetto all'ordine del giorno e su questo il Consiglio adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2025

Il Sindaco dà lettura delle singole fattispecie riguardanti l'applicazione dell'IMU. Riferisce che sul sito è presente uno strumento di calcolo del dovuto. Non vi sono altri interventi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, che all'articolo 1, per quanto di specifico interesse, dispone:

- al comma 748 che “... *L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento ...*”;
- al comma 749 che “... *Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616...*”
- al comma 750, che “... *L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento ...*”;
- al comma 751, che “... *Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU ...*”;
- al comma 752, che “... *L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento ...*”;
- al comma 753, che “... *Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento ...*”;
- al comma 754, che “... *Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento ...*”;

- al comma 759, lett. g bis) che sono esenti, dal 1° gennaio 2023, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, tra gli altri, “... *gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del Codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione ...*”;

VISTO altresì l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019 a mente del quale “... *È riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni ...*”;

RICHIAMATO, inoltre, il coordinato disposto di cui all'art.1, comma 756 e comma 757, della Legge n. 160/2019, anche alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 837, lett. a) della Legge 29 dicembre 2022, n. 197;

“756. *A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo.*

757. *In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.”*

VISTO il Decreto del MEF 7 luglio 2023 (pubblicato in G.U. n. 172 del 25 luglio 2023) rubricato “*Individuazione delle fattispecie in materia di Imposta Municipale propria (IMU), in base alle quali i*

comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 130”;

PRESO ATTO che l'art. 6-ter del D.L. 132/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 170/2023 (GU Serie Generale n. 278 del 28.11.2023) dispone che “... *In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n.160, e tenuto conto dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025 ...*”.

RILEVATO che i comuni, ai sensi dell'art. 1, c. 757, L. n. 160/2019, anche nel caso in cui non intendano diversificare le aliquote, devono comunque redigere la deliberazione di approvazione delle stesse accedendo all'applicazione informatica disponibile nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale (di seguito anche «Portale») che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa, la quale senza di esso non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771;

CONSIDERATO che:

- le aliquote e le eventuali esenzioni stabilite dai comuni nel Prospetto, ai sensi dell'art. 1, c. 767, L. n. 160/2019, hanno effetto, per l'anno di riferimento, a condizione che il Prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno e a tal fine, i comuni sono tenuti a trasmettere il Prospetto entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;
- il prospetto delle aliquote relative al 2025 deve essere perciò trasmesso per la pubblicazione entro il 14 ottobre 2025;

PRESO INOLTRE ATTO che in caso di discordanza tra il Prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento comunale di disciplina dell'IMU, ai sensi dell'art. 1, c. 764, L. n. 160 del 2019, prevale quanto stabilito nel Prospetto;

VISTI, inoltre:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “... *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*”;
- l'art. 53, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 a mente del quale “...*Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre*

1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione...”;

- l'art. 172, comma 1, lett. C) del D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000, il quale prevede che al bilancio di previsione sono allegati tra i differenti documenti, anche “... le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali (...) ...”;

CONSIDERATI,

- l'art. 52 del D.lgs 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'art. 1, dal comma 161 al comma 169, compresi, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007);

VISTO il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, approvato con Deliberazione del C.C. n. 10 del 23/06/2020;

RICHIAMATA la Delibera C.C. n. 33/2023 con la quale sono state approvate per l'anno 2024, le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini IMU;

RICHIAMATA la Delibera C.G. 66 del 03/12/2024 con la quale sono stati confermati i valori venali in comune e commercio delle aree edificabili per l'anno 2025;

DATO ATTO che il Documento Unico di Programmazione 2025/2027 ed il bilancio di previsione 2025-2027 in corso di approvazione tengono conto dell'invarianza delle aliquote IMU per l'anno 2025;

RITENUTO di deliberare e confermare anche per l'anno 2025 le aliquote così come di seguito indicato:

ABITAZIONE PRINCIPALE e relative pertinenze (Max 1 pertinenza per ogni categoria C2, C6, C7)	ESENTE
ABITAZIONI PRINCIPALI – CAT. A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze (Max 1 pertinenza per ogni categoria C2, C6, C7)	5,00 per mille
ABITAZIONI date in COMODATO D'USO GRATUITO ai parenti di primo grado Abbattimento del 50% BASE IMPONIBILE (Legge 208/2015)	10,60 per mille
Immobili categoria D2 (Alberghi e Pensioni)	7,60 per mille
Immobili categoria C1 e C3 (Negozi, laboratori ecc..)	7,60 per mille
Terreni agricoli	ESENTE (Legge 208/2015)
Fabbricati rurali ad uso strumentale	AZZERATA poiché comune montano
Altri Fabbricati	10,60 per mille

Aree edificabili (Determinazioni valori in base alla Delibera C.C. n 19 del 07/03/2023 - CONSULTARE L'ALLEGATA TABELLA 1	10,60 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (Beni merce)	ESENTI (art.1 comma 751.160/2019)

DI ALLEGARE il prospetto delle **aliquote** per l'applicazione dell'IMU, come compilato tramite l'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

DI STABILIRE nella misura di € 200,00 la detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nei limiti di legge, dando atto che la stessa si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP (istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616);

DATO ATTO della volontà di mantenere, nei limiti operativi concessi dall'applicazione di cui in narrativa, l'invarianza della pressione tributaria;

DI DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2025;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/18.8.2000;

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* www.portalefederalismofiscale.gov.it;

VISTO il regolamento approvato con delibera C.C. n. 16 del 30/04/2022 sul funzionamento del Consiglio Comunale, in particolare l'art. 5, comma 2, "E", in ogni caso, possibile lo svolgimento delle sedute in modalità mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza che mediante collegamento da remoto. In tal caso la verbalizzazione evidenzierà i componenti dell'organo collegiale in presenza e quelli collegati da remoto".

CONSTATATO che la seduta di Consiglio comunale si è svolta in forma mista (in presenza e da remoto);

Tutto ciò premesso e considerato, con la seguente votazione, resa per alzata di mano:

CON VOTI favorevoli n. 6 contrari n. 0. astenuti n.0 su n. 6 consiglieri votanti, espressi nei modi e forme di Legge;

DELIBERA

- 1) **DI CONFERMARE**, per l'anno 2025, per le motivazioni di cui in premessa, che espressamente si richiamano, le seguenti aliquote e le detrazioni ai fini IMU:

ABITAZIONE PRINCIPALE e relative pertinenze (Max 1 pertinenza per ogni categoria C2, C6, C7)	ESENTE
ABITAZIONI PRINCIPALI – CAT. A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze (Max 1 pertinenza per ogni categoria C2, C6, C7)	5,00 per mille
ABITAZIONI date in COMODATO D'USO GRATUITO ai parenti di primo grado Abbattimento del 50% BASE IMPONIBILE (Legge 208/2015)	10,60 per mille
Immobili categoria D2 (Alberghi e Pensioni)	7,60 per mille
Immobili categoria C1 e C3 (Negozi, laboratori ecc..)	7,60 per mille
Terreni agricoli	ESENTE (Legge 208/2015)
Fabbricati rurali ad uso strumentale	AZZERATA poiché comune montano
Altri Fabbricati	10,60 per mille
Aree edificabili (Determinazioni valori in base alla Delibera C.C. n 19 del 07/03/2023 - CONSULTARE L'ALLEGATA TABELLA 1	10,60 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (Beni merce)	ESENTI (art.1 comma 751.160/2019)

- 2) **DI ALLEGARE** il prospetto delle aliquote per l'applicazione dell'IMU, come compilato tramite l'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
- 3) **DI STABILIRE**, nella misura di € 200,00 la detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nei limiti di legge, dando atto che la stessa si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP (istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616);
- 4) **DI PROVVEDERE** alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato *“Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane”* (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021);

INOLTRE, stante l'approssimarsi del termine di legge per l'approvazione del bilancio di previsione 2025-2027 e per ciò solo della necessità di rendere immediatamente operativa la novellata articolazione delle aliquote e detrazioni per l'anno 2025, con la seguente votazione, resa per alzata di mano:

CON VOTI favorevoli n. 6 contrari n. 0. astenuti n.0 su n. 6 consiglieri votanti, espressi nei modi e forme di Legge;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma IV, del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

PARERE ESPRESSO AI SENSI DELL'ART. 49

1° comma del T.U. – D.lgs. n. 264/2000

In merito alla deliberazione avente per oggetto:

Letto, confermato e sottoscritto.

PRESIDENTE
F.to Mattia Carrara

SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Andrea Tiraboschi

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Numero. 27 del Registro Pubblicazioni

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Aviatico lì, 15-01-2025

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Dott. Andrea Tiraboschi

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio, ATTESTA che la presente deliberazione:

[X] è divenuta immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000).

Aviatico, lì 28-12-2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Andrea Tiraboschi

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Lì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Andrea Tiraboschi